



*Ill.mo Presidente della Repubblica
Dott. Sergio Mattarella*

*Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Mario Draghi*

*Ill.mo Presidente del Senato
Dott.ssa Maria Elisabetta Alberti Casellati*

*Ill.mo Presidente della Camera dei Deputati
Dott. Roberto Fico*

Ill.Mo Ministro della Giustizia Dott.ssa Marta Cartabia

Ill.mo Ministro dell'Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese

*Ill.mo Ministro Pari Opportunità e famiglia
Dott.ssa Elena Bonetti*

*Ill.mo Presidente Commissione Femminicidio
Avv. Valeria Valente*

Ill.Mo Dott. Fabio Roia

La casa delle Donne di Treviglio Associazione di Genere che si occupa di tutelare le donne dalla violenza, in un'ottica presa in carico legale, psicologica e sociale al fine di progettare di accompagnamento alla risoluzione della sofferenza e della mancanza di libertà e giustizia che le donne subiscono da parte dei compagni, mariti, conviventi o ex

CHIEDIAMO

che chiunque sia soggetto leso da reati commessi in ambito familiare e che costituiscano espressione di violenza domestica e di genere possa chiedere ed ottenere, senza limiti di reddito, il beneficio del patrocinio legale a carico dello Stato indipendentemente dalla contestazione all'autore del reato dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p.

CASA DELLE DONNE
Via Matteotti 10, 24047 Treviglio (BG),
telefono: 0363/304997 cel.: 333-1922876 / 335-5856839, **1522**

Motiviamo tale richiesta da un fatto accaduto ad una donna che si è rivolta a noi, ma che rappresenta tutte le donne che si trovano, o si potranno trovare in detta situazione.

La donna in questione è portatrice di un estrema sofferenza perché è stata vittima di un **tentato omicidio** per mano del suo compagno e padre di suo figlio. Al fine di potersi costituire parte civile nel processo che sarà celebrato a carico del maltrattante, il 16.4.21 veniva depositata, presso la Cancelleria del Giudice designato, istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore della donna per il titolo di reato di cui accusato l'ex compagno consistente nella violazione "del reato p. e p. dagli artt. 56,575,577 comma primo nr 1 c.p. Poiché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della convivente. Nella specie, a seguito di una lite, accoltellava alla gola la convivente (ND) la quale veniva ricoverata all'Ospedale di Melzo in prognosi riservata con segni di tentativo di strangolamento, tumefazione oculare e della fronte, e ferita da punta e taglio nella regione laterale del collo (tra pavimento buccale e collo) e veniva sottoposta ad intervento chirurgico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di (ND) stabilmente convivente. Fatto commesso in Vaprio d'Adda il 28.12.2020".

L'istanza risultava basata sul fatto che, considerata la circostanza aggravante contestata ex art. 577 co.1 n.1 c.p., secondo cui *“si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso (...) contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”* e risultando quindi commesso in ambito familiare, si riteneva che non fosse necessario fornire alcuna autocertificazione in merito alla posizione reddituale (ordinariamente requisito necessario secondo quanto prevede la lett. C dell'art. 79 D.P.R. 115/2002), potendo includere il reato di omicidio, anche se tentato, ex art. 575 c.p. (nel caso di specie femminicidio) con l'aggravante ex art. 577 c.p. tra i reati elencati all'art. 76, co. 4-ter, T.U.S.G., dal momento che la ratio della norma è quella di tutelare le vittime di violenza domestica, commessa in ambito familiare,

come nel caso de quo. Per tali illeciti penali è previsto che il Giudice possa in ogni caso ammettere l'istante alla difesa a spese dello Stato, senza necessità di fornire alcuna autocertificazione in merito alla posizione reddituale (ordinariamente requisito necessario secondo quanto prevede la lett. C dell'art. 79). In tal senso, giova osservare che la Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 13497/2017) ha sancito che *“l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla persona offesa da uno dei reati elencati dalla norma di cui all'art. 76, comma 4-ter, D.P.R. n. 115 del 2002 (spese giustizia), necessita solo dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 79, T.U.S.G. In mancanza di un'espressa disposizione legislativa, pertanto, il giudice non può negare l'ammissione al beneficio sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'art. 76, D.P.R. n. 115 citato, dato che il comma 4-ter di tale disposizione non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento; di talché la produzione di tale attestato è del tutto superflua e la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto”*.

Il GIP di Milano respingeva l'istanza con la seguente motivazione: “ Rilevato che l'art.76, comma 4 ter, del D.P.R. n.115/02 indica un catalogo di reati per i quali il Giudice ammette al gratuito patrocinio la persona offesa di tali reati, senza alcun riferimento a parametri reddituali; Considerato, però, che tale catalogo non appare estensibile discrezionalmente, trattandosi di deroga ai principi generali per cui ha diritto al patrocinio a spese dello Stato solo il soggetto non abbiente , che il reato in esame (artt.56, 575 c.p.) non rientra fra essi e né può essere incluso con riferimento all'aggravante contestata dell'art. 577 c.p.. (ovvero la relazione della stabile convivenza), in quanto non richiamata dalla disposizione succitata (ciò finirebbe a ben vedere, con il determinare un allargamento ad altre ipotesi di reato: ad esempio a tutte le lesioni personali, anche gravi, laddove la legge prevede la sola ipotesi dell'art. 583 bis c.p.)”

La motivazione addotta dal GIP nel respingere l'istanza formulata dalla donna, pur applicando rigorosamente alla lettera la normativa richiamata, non tiene conto della ratio legis che mira essenzialmente alla tutela delle donne vittime di violenza domestica e pertanto può essere soggetta ad interpretazione ed applicazione estensiva a quelle fattispecie di reato che abbiano come unico comune denominatore il verificarsi all'interno di una relazione stabile e di convivenza familiare. L'intento della disposizione richiamata deve peraltro leggersi nell'ottica di atti di matrice sovranazionale che, da qualche anno a questa parte, hanno contribuito a porre l'accento sulle misure che l'ordinamento deve approntare a tutela dei soggetti deboli, vittime di condotte penalmente rilevanti, specie nei contesti familiari e domestici: tra i numerosi strumenti indicati, vi è appunto l'accesso al patrocinio legale a spese dello Stato. In tal direzione, si leggono sia l'art. 13 della direttiva UE 2012/29 (*Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato*) sia l'art. 57 della cd. Convenzione di Istanbul (o, più correttamente, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 77/2013), a mente del quale “*Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno*”. Di talché, il sistema del gratuito patrocinio – originariamente teso, secondo quanto prevede la Costituzione italiana (art. 24 Cost.), alla rimozione dei meri ostacoli economici che gli individui non abbienti potrebbero incontrare in caso di (intento di) accesso alla giurisdizione – ha subito e subisce una flessione verso un ulteriore obiettivo, ovvero favorire l'accesso alla giustizia delle persone deboli, parti lese di fatti particolarmente offensivi, che altrimenti rischierebbero di restare non segnalati alle competenti autorità. Sulla base di tali principi si regge altresì la ratio della legge 69/2019 – legge del Codice Rosso – che statuisce norme ad hoc poste a tutela delle vittime di violenza domestica. In tale normativa si assiste ad un potenziamento degli istituti introdotti a seguito dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, all'introduzione di nuove fattispecie criminose, all'inasprimento del trattamento sanzionatorio di talune fattispecie e all'intervento sulla sospensione condizionale della pena e taluni istituti processuali inerenti le indagini preliminari, le misure cautelari, la testimonianza, la comunicazione dei provvedimenti emessi in

CASA DELLE DONNE

Via Matteotti 10, 24047 Treviglio (BG),

telefono: 0363/304997 cel.: 333-1922876 / 335-5856839, **1522**

sede di esecuzione e il nuovo istituto della trasmissione obbligatoria di provvedimenti al Giudice Civile. Inoltre l'intervento normativo interessa alcuni istituti extracodicistici quali le misure a favore degli orfani e delle famiglie affidatarie. Tale miracolosa legge redatta per una tutela maggiore delle donne dalla violenza di genere amplia lo spettro di azione dell'applicazione della giustizia, comprendendo persino provvedimenti a favore degli eredi della donna vittima di femminicidio ma nello stesso tempo ignorando il destino della vittima e dei figli della stessa quando il femminicidio viene scongiurato e la donna si salva, come e nel caso di specie. Qui si crea una vera e propria situazione di discriminazione e vittimizzazione secondaria perchè, come nel caso che ci occupa, la donna ha avuto la “sfortuna”, non contemplata dal legislatore, di sopravvivere al proprio assassinio; rimanendo in vita, quindi, la vittima viene penalizzata perchè le azioni criminose agite in suo danno non rientrano tra quelle contemplate “nel catalogo” dalla legge. Un corto circuito, un vuoto legislativo che va contro quelle stesse norme, tra cui la Carta Costituzionale, e convenzioni che si sono prefisse la tutela inviolabile del diritto delle vittime di violenza domestica di ottenere il beneficio del patrocinio legale a spese dello stato. La legge che elenca le ipotesi di reato per le quali è prevista la concessione del beneficio del gratuito patrocinio è risalente al 2002 e non tiene conto delle normative successive che sono state emanate con l'obiettivo di combattere la violenza di genere e tutelare nello specifico le vittime di violenza domestica. Nel caso di specie non può essere fatta una rigorosa applicazione dell'art. 76 della L. 115/2002 ed escludere la donna dal beneficio de quo solo perchè i comportamenti violenti dalla stessa patiti sfociati in un tentato femminicidio non rientrano per definizione numerica tra quelli elencati nella norma del 2002. Facciamo solo rilevare a puro scrupolo esemplificativo che nell'elenco è ricompreso l'art. 582 c.p., reato di lesioni personali che prevedono, ai fini della procedibilità di ufficio, l'applicazione dell'art. 577 c.p.

Non si capisce quindi quale sia il discrimine tra l'art. 582 c.p., e l'art. 575 c.p. Se non quello dell'inserimento numerico nell'elenco di cui alla DPR 115/2002. Il Giudicante oltre ad applicare la norma deve tener conto dei principi obbligatori internazionali e nazionali cui devono adeguarsi gli stati membri e deve, perchè si tratta di obbligo giuridico, osservarne i dettami

applicando la norma in modo favorevole alla vittima e facendo quindi un'applicazione estensiva della stessa norma. La tutela e il diritto all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato costituisce una nuova attuazione all'art. 24 della Costituzione, norma che già garantiva il diritto di difesa ai meno ambienti e che va coordinata con l'altro elemento della tutela delle donne vittime di violenza.

Nel decidere se rigettare o ammettere la donna vittima di violenza al beneficio de quo non si deve solo fare un riscontro numerico ma si deve principalmente valutare se il beneficio richiesto possa essere concesso nell'ottica della maggiore tutela per la richiedente. Ci chiediamo quale sia il discrimine tra una donna che subisce maltrattamenti in famiglia, stalking dall'ex compagno o violenza sessuale dallo stesso rispetto ad una donna che è stata quasi ammazzata dal suo ex compagno all'interno di una relazione affettiva. Premesso quindi che l'inquadramento del reato è diverso perchè diverso è l'agito violento, tuttavia tutto si riconduce e si contestualizza all'interno di una relazione affettiva in ambito familiare. Detto ciò non si capisce il motivo per cui nel caso di specie non si possa ammettere la donna al beneficio del Patrocinio legale a spese dello Stato. Il rigetto dell'ammissione costituisce un'ulteriore forma di violenza e di abbandono sociale nei confronti di una cittadina e di suo figlio, comportamento anticostituzionale e che vittimizza per l'ennesima volta una donna per la quale i migliori giuristi italiani hanno lavorato al fine di darle maggiore tutela dando per scontato che da un femminicidio non ci si salva e, in quest'ultimo caso, la sopravvivenza viene punita con l'assenza di tutela ed il rigetto della domanda andando contro, ripetiamo, a tutti i principi e leggi nazionali e sovranazionali.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi giunga questa richiesta, fine di colmare il vuoto normativo di cui alle premesse e di riequilibrare la posizione tra tutte le vittime di violenza di genere garantendo alle stesse uguale trattamento giuridico anche per evitare qualsiasi tipo di discriminazione e vittimizzazione secondaria

Treviglio, lì 17 maggio 2021

La Presidente della Casa delle Donne di Treviglio

Dott.ssa Milva Facchetti



La Presidente firma anche a nome di tutte le componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione

Per le avvocate

Avv. te Concetta Sannino

Avv. te Eleonora Pizzaballa

Per le psicologhe

Dott.ssa Patrizia Molinari

Per le referenti dei i figli coinvolti

Prof.ssa Carla Bonfichi

per le referenti dell'economia e del lavoro

Dott. Anna Maria Variato

Per le referenti delle mediatrici culturali

Sig.ra Touria Tchitche

Per le referenti delle Operatrici dell'Accoglienza

Sig.ra Grazia Daminelli

CASA DELLE DONNE

Via Matteotti 10, 24047 Treviglio (BG),

telefono: 0363/304997 cel.: 333-1922876 / 335-5856839, **1522**